

CORTE DI CASSAZIONE - Sezione Lavoro

Sentenza n. 1222 del 05/02/1988

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 20 luglio 1984 diretto al Pretore di Parma in funzione di giudice del lavoro, P. C. esponente di avere prestato lavoro subordinato in qualità di manovale specializzato alle dipendenze, della Impresa di Costruzione edili G.W. dal 30.9.82 al 29.2.1984 e di avere svolto dal 1.3.1983 al 29.2.1984 il servizio militare di leva, senza che, risoltosi il rapporto di lavoro, la società predetta avesse tenuto conto del periodo di servizio militare ai fini del trattamento di fine rapporto, lamentando, inoltre, che la stessa aveva mal computato l'aggiunta dovuta ex art. 5, comma 3° legge n. 297-1982.

Domandava, pertanto, che, previa eventuale rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120, 3° comma C.C. (come novellato dalla Legge 297-1982) per contrasto con gli artt. 3 e 52 Cost., la convenuta fosse condannata al pagamento della somma di Lire 826.048, risultante dal conteggio che allegava, oltre accessori e spese.

Nel contraddittorio delle parti il Pretore accoglieva le domande con sentenza 8 marzo-13 aprile 1985, che, impugnata dalla convenuta soccombente, trovava conferma nella decisione oggetto del presente ricorso.

Il giudice dell'appello, dopo aver preso in esame le norme degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nella loro originaria formulazione in relazione a quella dell'art. 1 DLCPS 13 settembre 1946 n. 303 (ratificato con Legge 5 gennaio 1953), di cui la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità per contrasto con l'art. 52 Cost. con sentenza 16 febbraio 1963 n. 8, e riportato il testo dell'art. 2120, così come modificato dall'art. 1 della legge 20 maggio 1982 n. 297, osserva che "l'espressione "computare nella - o agli effetti della - anzianità di servizio" usata dall'art. 2110 terzo comma c.c. (richiamato dall'art. 2111 secondo comma, dall'art. 1 DLCPS 303-46, dall'art. 1 ultimo comma della legge 10 giugno 1940 n.653) significava e significa "computare" non solo ad effetti, ai fini riflessi (come ad esempio ai fini degli scatti e delle ferie) ma anche e soprattutto all'affetto, al fine di diretto di quello che fino alla legge 297-82 si è chiamato "indennità di anzianità" ed oggi si chiama "trattamento di fine rapporto; ciò si desume a chiare note dalla citata sentenza della Corte Costituzionale"; che, "se così è, anche il Contratto Collettivo in questione parlando di - decorrenza dell'anzianità di servizio vuole significare decorrenza non solo ad effetti, a fini riflessi (.....) ma anche e soprattutto all'effetto, al fine diretto di quello che ormai si chiama "trattamento di fine rapporto"; che non può sostenersi la nullità di tale clausola contrattuale a norma del penultimo comma dell'art.4 della legge n. 297-(2, in quanto essa non regola il T.F.R.

Sul secondo punto, relativo al criterio con cui applicare l'art. 5 della stessa legge, rilevava che la principale e sostanzialmente unica critica dell'appellante concerneva il fatto che, seguendo il criterio proposto dal C. ed accolto dal Pretore, potrebbe verificarsi che chi ha lavorato per un periodo minore percepisca di più di chi ha lavorato più a lungo, con conseguente situazione di incostituzionalità, la quale è però da escludersi sia perché "il principio di uguaglianza opera in senso unilaterale, cioè solo dal basso verso l'alto", sia perché trattasi di norma transitoria.

La società G. affida il ricorso per cassazione a cinque mezzi d'annullamento, illustrati da memoria.

Resiste il C. con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con i primi quattro mezzi, che attengono al capo di sentenza relativo alla computabilità del servizio militare di leva nel trattamento di fine rapporto, la G.W. muove alla sentenza impugnata le seguenti censure:

1) Violazione, e mancata applicazione degli artt. 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, conseguente violazione e falsa applicazione dell'art.2120 (attuale) cod. civ., per non avere tenuto conto della chiara volontà legislativa espressa nella nuova formulazione dell'art. 2120 ed in particolare, nel suo terzo comma, che non comprende la prestazione del servizio militare di leva tra le cause di sospensione del rapporto di cui occorre tener conto ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto; là dove l'omissione dimostra l'intenzione di non voler colmare il vuoto legislativo apertosi con la pronuncia d'illegittimità costituzionale dell'art. 1 DL cps 13 settembre 1946 n. 303, di cui alla sentenza n. 8 del 1963, per avere affermato poi che da questa sentenza discende l'incostituzionalità di qualsiasi disposizione del tenore del secondo comma della norma dichiarata incostituzionale, senza trarre, per altro, da tale affermazione le logiche conseguenze.

2) Ulteriore violazione e falsa applicazione delle norme già denunciate, mancata applicazione del principio dettato dall'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, falsa applicazione, alla luce della legge di riforma del 1982, dell'art. 52 Cost., per non avere recepito che è diversa la posizione di lavoro rispetto alla indennità di anzianità, che in base al testo abrogato dell'art. 2120 comportava un calcolo teorico, proporzionale agli anni di servizio, e rispetto al nuovo trattamento di fine rapporto, per il quale la somma dovuta è rapportata all'importo della retribuzione effettiva e non più agli "anni di servizio".

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2110 in relazione all'attuale art. 2120 cod. civ. ed ai principi interpretativi già richiamati, per non avere considerato che il terzo comma di tale ultimo articolo richiama soltanto le cause di sospensione di cui all'art. 2110, così che a nulla vale il fatto che l'art. 2111, nell'ipotesi prevista dal suo capoverso (richiamo alle armi), prescriva che si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell'articolo precedente, posto che per l'art. 14 cit. le disposizioni legislative che fanno eccezione a regole generali non si applicano oltre i casi considerati.

4) Violazione e falsa applicazione sia dei principi (già richiamati) di interpretazione delle leggi che delle norme di ermeneutica contrattuale dettate dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., nonché disapplicazioni dell'art. 4 della legge n. 297 del 1982, per avere ritenuto che il contratto collettivo con il suo art. 82 ha legittimamente "aggiunto" un altro caso di sospensione della prestazione di lavoro a quelli legislativamente previsti, per i quali il T.F.R. è dovuto.

Il Giudice dell'appello avrebbe dovuto tenere conto invece, osserva la ricorrente, del nuovo contesto legislativo e del carattere puramente retributivo del trattamento di fine rapporto, con la conseguente incompatibilità tra il sistema dettato dalla nuova legge e le ipotesi in cui tale trattamento non abbia espresso riferimento alla retribuzione e l'inammissibilità di deroghe contrattuali, per le quali l'art. 4 cit. prevede la nullità e l'automatica sostituzione con le norme sul trattamento di fine rapporto.

A tale regola si uniforma l'art. 36 del predetto contratto, secondo cui "il trattamento di fine rapporto è regolato dalla legge 20 maggio 1982 n.297, mentre ricade nella sanzione di nullità l'art. 82, che attribuisce al lavoratore chiamato alle armi per obblighi di leva il diritto alla conservazione del posto "con decorrenza dell'anzianità di servizio", se non si dovesse ritenere che la clausola, quale semplice sopravvivenza rispetto alle precedenti edizioni del contratto, non ha effetti si fini del trattamento qui in esame.

Le esposte doglianze, che per stretta connessione, vanno trattate congiuntamente, sono fondate.

2) La legge 29 maggio 1982 n. 297 ha sostituito all'indennità di anzianità, prevista dall'art. 2120 cod. civ. nel vecchio testo, un istituto, che dal precedente si differenzia, oltre che nella denominazione, nella disciplina, del tutto innovativa, dei diritti ed obblighi delle parti del rapporto di lavoro subordinato al cessare di esso e nei principi che la ispirano.

Venuta meno la dipendenza diretta ed esclusiva delle spettanze del prestatore di lavoro dell'ultima retribuzione e dalla durata del rapporto, fonte talora di ingiustificate disparità di trattamento per il variare, anche occasionale, di uno dei fattori, di remore nel contegno delle parti, quali la diffidenza dei lavoratori verso la mobilità in funzione della sua incidenza sulla anzianità, di controversie circa i sistemi da adottare nelle ipotesi di mutamento della posizione di lavoro, è subentrato un sistema che ricollega dette spettanze alla retribuzione percepita dal lavoratore nel corso del rapporto e, quindi, alla effettiva prestazione che dà causa alla "retribuzione dovuta".

questa, che, secondo il disposto del nuovo testo dell'art. 2121 cod. civ., dove comprende anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio, è considerata nella sua globalità, escludendosi solo dal computo quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.

In tal modo il lavoratore non è esposto ad essere privato di una parte della "retribuzione differita" a causa di eventi non prevedibili e, a sua volta, il datore di lavoro può valutare, con attendibile calcolo preventivo, il costo del lavoro anche in relazione alla fase di cessazione del rapporto.

In tale prospettiva si muove la norma del terzo comma del nuovo art.2120, che riguarda i casi di "sospensione della prestazione di lavoro".

Sia quelli previsti con il richiamo dell'art. 2110. sia quelli derivanti dall'intervento previdenziale della cassa integrazione guadagni sono caratterizzati, infatti, dalla forzata assenza della prestazione lavorativa, ma altresì dal contemporaneo persistere di un diritto del lavoratore a percepire la retribuzione od altra utilità economica, operando l'equiparazione legislativa all'effettiva prestazione lavorativa, non con riguardo all'anzianità di servizio (peraltro già considerata nell'ultimo comma del citato articolo 2110), bensì mediante lo (eventuale) adeguamento del trattamento goduto alla "retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro".

Tenuto conto di tali principi ispiratori della norma, di non equivoca e rigorosa formulazione, del terzo comma dell'art. 2121 (nuovo testo) non è possibile trovare ragione giustificatrici di una sua interpretazione estensiva o, addirittura, analogica, che ne estenda il dettato al caso non previsto di sospensione del rapporto di lavoro per prestazione del servizio militare di leva.

3) Il carattere di specialità della norma ora citata non consente nemmeno la complessa opera di integrazione, proposta da parte resistente, che si fonda sul rinvio, che è previsto dal capoverso dell'art.2111, alle disposizioni del primo e terzo comma dell'articolo precedente.

Non essendo strettamente necessario ai fini della decisione, non è il caso che la Corte si pronunzi sulla sufficienza di detto rinvio a ritenere sancita la computabilità della retribuzione che sarebbe dovuta al lavoratore nel periodo di richiamo alle armi nella determinazione del trattamento di fine rapporto.

E' infatti sufficiente ad escludere il computo del servizio militare di leva - ferme le già fatte considerazioni sulla finalità e la strutturazione del nuovo trattamento - che nell'art.2111 la chiamata alle armi per l'adempimento di tale servizio, di cui al primo comma, è tenuta distinta dal richiamo alle armi, del quale tratta il capoverso, con una separazione che non è soltanto di formulazione dell'articolo, trovando preciso riscontro nella diversa disciplina.

Né la diversità, che è stata notevolmente attenuata dall'art. 1 del D.L.C.P.S. 13 settembre n. 35, il quale ha, implicitamente, abrogato il primo comma dell'art. 2111, può dirsi venuta meno - in relazione al profilo, che è rilevante ai fini della questione da decidere, della remunerazione, essendo questa prevista soltanto dal combinato disposto dei rispettivi primi commi degli art. 2111 e 2110, disposto ribadito dall'art. 4 della legge 3 maggio 1955 n. 370 - a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale 16 febbraio 1963 n. 8, che ha dichiarato incostituzionale il secondo comma del predetto art. 1, in quanto, agli effetti dell'anzianità, condizionava il computo del servizio militare di leva alla previsione dei contratti collettivi, e 16 maggio 1984 n. 184, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 2 dello stesso D.L.C.P.S., nella parte in cui prevedeva l'altra condizione che il lavoratore fosse alle dipendenze dello stesso datore di lavoro da oltre tre mesi.

Le menzionate sentenze, che non riguardano l'istituto qui in esame e, direttamente, nemmeno le norme disciplinanti l'indennità di anzianità, non hanno sancito infatti l'equiparazione a tutti gli effetti delle due diverse prestazioni di servizio militare (di leva o per richiamo), né hanno sancito, in particolare, che sia illegittima l'omessa previsione di una qualsivoglia forma di remunerazione compensativa della considerata sospensione del rapporto per "factum principis".

4) Le considerazioni che precedono possono essere richiamate per decidere l'eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 2121 comma terzo, nella nuova formulazione per preteso contrasto con l'art. 52 Cost..

Non può il Collegio ignorare che nella motivazione della citata sentenza n. 8-1963 è detto espressamente che "il concetto di posizione di lavoro non deve essere considerato equivalente a quello di posto di lavoro, così da attribuire alla norma costituzionale il solo significato di garanzia di conservazione dell'occupazione; è un concetto molto più ampio, che comprende senza dubbio anche il diritto all'indennità di anzianità, quale che sia la natura o la funzione di tale indennità o la sua misura".

Un tale autorevole insegnamento non è tuttavia decisivo. A parte la specificità della dizione "indennità di anzianità", della quale la Corte non poteva non avvertire l'incompletezza per la notoria esistenza, all'epoca, di trattamenti sostitutivi o integrativi con diversa denominazione, sta di fatto che l'argomentazione sopra trascritta è pur sempre riferita a disciplina ispirata alla valutazione imprescindibile dell'anzianità quale fattore del calcolo di quanto spettante al lavoratore alla cessazione del rapporto; anzianità operante, di norma, nella duplice direttrice di crescita del già' menzionato fattore temporale e di incremento, al tempo stesso, della retribuzione (per progressione di carriera, scatti e simili) costituente l'altro fattore (retribuzione).

Quest'ultimo, lungi dall'essere sminuito ciò che poteva avvenire con riguardo all'indennità di anzianità, commisurata soltanto all'ultima retribuzione - trova un sicuro e pieno riconoscimento nel calcolo del (nuovo) trattamento di fine rapporto, per il quale, come si è visto, rileva tutto quanto, in danaro o in natura, il lavoratore abbia percepito nel corso del rapporto a titolo, comunque, retributivo.

In tale sistema, che accentua il carattere di retribuzione differita del trattamento, sino al punto da indurre a considerare gli accantonamenti, che il datore di lavoro deve operare in rapporto alla retribuzione corrisposta, un "prestito forzoso" fatto dal lavoratore al datore di lavoro, trova piena e logica giustificazione la elencazione dei casi di sospensione della prestazione, che non sono esclusi dal computo in parola in ragione della cennata previsione legale della spettanza della retribuzione o di indennità che la sostituiscono.

Il non avere compreso il servizio militare di leva tra i predetti casi - a meno che non si voglia sostenere l'illegittimità dell'art. 1 del D.L.C.P.S. n. 303-1946 cit. per non avere previsto l'obbligo retributivo del datore di lavoro ed il corrispondente diritto del lavoratore durante la sospensione del rapporto per il servizio di leva - non può configurare, per quanto innanzi detto, alcuna violazione del principio dettato dall'art. 52, comma secondo, Cost..

La sospensione del rapporto è caratterizzata però dal venir meno delle sinallagmatiche prestazioni del lavoro e della retribuzione e non può sostenersi che sia incostituzionale la sospensione prevista dall'art. 1 cit., quando solo limitati effetti di esse sono stati ritenuti tali perché incidenti sulle forme di liquidazione finale all'epoca operanti.

Poiché la nuova normativa non pregiudica in alcun modo la "posizione di lavoro", intesa nel senso più ampio, del lavoratore, il cui rapporto sia sospeso per adempimento degli obblighi di leva, in conseguenza diretta di tale sospensione, la questione di legittimità costituzionale de quo deve essere ritenuta manifestamente infondata.

5) La sentenza impugnata espone una motivazione, sostanzialmente alternativa, che trova anch'essa nel ricorso (quattro mezzo) censura specifica e fondata.

Quale premessa alla (sommaria) indagine ermeneutica delle clausole del CCNL applicabile nella specie, le quali prevedrebbero il computo, ai fini del trattamento di fine rapporto, del servizio militare di leva, il Giudice dell'appello ritiene di dover "sottolineare anche la potenzialità espansiva pure racchiusa nell'inciso "salvo diversa previsione di cui al 3° comma dell'art. 2120 citato".

Come avverte il Tribunale, la questione preliminare, risolta affermativamente con riguardo alla particolare fattispecie, ha la portata ben più ampia della definizione della nullità comminata dal comma 11° dell'art. 4 della legge n. 297-1982 e della ammissibilità di deroghe, da parte dei contratti collettivi, alla previsione del secondo comma dell'art. 1, citato nella sentenza.

Dispone l'art.4 al comma undicesimo che "sono nulle e vengono sostituite di diritto dalle norme della presente legge tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia del trattamento di fine rapporto".

La disposizione rende esplicita la natura inderogabile e generalizzata della disciplina del trattamento di fine rapporto".

La disposizione rende esplicita la natura inderogabile e generalizzata della disciplina del trattamento di fine rapporto, che già' si desume dall'art. 1 ("In ogni caso Tale trattamento si calcola ") e, con riguardo alle norme di legge, o aventi forza di legge è tradotta nella espressa abrogazione di cui al comma decimo dell'art. 4, con l'automatica sostituzione di norme e clausole con le previsioni della legge (ultimo comma dell'art. 4) La "ratio" della norma dell'art. 4 comma 11° e la sua non equivoca formulazione ne rendono generale la portata e sicuro il riferimento ai contratti collettivi di ogni livello, sia anteriore che successivi alla emanazione delle legge.

In questa sono previste espresse deroghe - che confermano il principio generale - abilitandosi la contrattazione collettiva a trattamenti diversificati rispetto alle previsioni di singole disposizioni, sia in senso più favorevole che meno favorevole per il lavoratore (art. 1, comma secondo), (conf. sent. n. 7755-86), sia soltanto nel primo senso (art. 1, comma undecimo, art. 5, comma quarto).

Con riguardo ai casi di sospensione della prestazione di lavoro (art. 1, comma 3°) manca una esplicita riserva in favore dell'autonomia collettiva.

La possibilità di derogare, ad opera della contrattazione collettiva, al regime legale si desume, tuttavia, dalla salvezza formulata nel comma precedente, che consente alle parti sociali di incidere sulla misura della retribuzione annua ai fine del trattamento di fine rapporto, sempre che sussista la dipendenza dal rapporto di lavoro e non si tratti, quindi, di erogazione (o

esclusioni) nelle quali, lungi dal conseguimento della corrispettività con il lavoro, sia configurabile una sostanziale elusione del sistema di liquidazione voluto dalla legge.

Una violazione dei principi informativi della riforma introdotta con la legge in esame non può configurarsi però nel prevedere, con patto collettivo, un incremento retributivo collegato al periodo di forzata sospensione (che implica la persistenza) del rapporto di lavoro per causa, come il servizio militare di leva, non compresa nell'elencazione di cui al comma terzo in esame.

Si rende necessario, pertanto, il controllo della motivazione sull'affermata previsione del computo del servizio di leva nella specifica normativa collettiva.

5) Nella specie l'esegesi contrattuale svolta dal Giudice di merito si riduce nell'affermazione che "fra le clausole contrattuali compatibili con l'essenziale struttura della legge n.297 possono farsi rientrare senza dubbio quelle che, come nel caso in esame del contratto edili, prevedono che "il lavoratore chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva ha diritto alla conservazione del posto, con decorrenza dell'anzianità di servizio".

Si tratta di una motivazione che potrebbe essere posta a sostegno della liquidazione della (vecchia) indennità di anzianità, non del (nuovo) trattamento di fine rapporto, il quale, come si è visto, è indifferente alla mera anzianità di servizio, dovendo essere calcolato sulla base della "retribuzione dovuta".

E non è comprendere perché mai sia dovuta una retribuzione, foss'anche fittizia, in forza di una pattuizione che si limita a riprodurre la disciplina legale (art. 1 D.L.C.P.S. n. 303-1946 e sent. n. 8-1963 cit.), che ha portata e funzioni estranee al computo del controverso trattamento.

Ne deriva l'accoglimento dei primi quattro motivi del ricorso.

6) Con il quinto mezzo la società ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale; falsa applicazione dell'art. 5, 3° comma della legge n. 297 del 1982, omessa motivazione su punto decisivo, addebita al Tribunale di avere del tutto ignorato le argomentazioni difensive esposte nell'atto di appello e di non avere motivato in ordine alla disciplina transitoria del trattamento di contingenza ed al recupero anticipato dei punti di contingenza.

Sostiene quindi che l'espressione usata dal legislatore nell'art. 5, terzo comma, porta a ritenere che, nella fattispecie, gli aumenti della indennità di contingenza "non ancora computabili" non debbono, secondo il sistema della legge, essere oggetto di accantonamento, ma debbono essere invece in concreto corrisposti, fermo restando il criterio di proporzionalità al tempo della prestazione. Per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro anteriormente all'anno 1986 la norma in esame, nel prevedere infatti che gli aumenti di contingenza non ancora computati nella retribuzione annua "sono corrisposti in aggiunta al trattamento di fine rapporto", deroga espressamente alla norma del 2° comma dello stesso articolo, - la quale dispone il recupero graduale degli aumenti nel periodo tra il 1° marzo 1983 ed il 1° gennaio 1986 (aumenti che erano stati "sterilizzati" dagli artt.1 e 1 bis della legge 31 marzo 1977 n. 91, di conversione del D.L. 12 febbraio 1977 n. 12) - e fa sì che l'indennità di contingenza entri a far parte della retribuzione annua utile posta a base del calcolo delle quote annuali di accantonamento e che sommate tra loro rivaluta concorrono a formare, a norma dei commi 1°, 4° e 5° del nuovo art. 2120, il trattamento di fine rapporto.

Il motivo deve essere respinto, ritenendo il Collegio di dover aderire all'indirizzo già espresso da questa Corte con la sentenza n. 4856-86, secondo cui gli aumenti di contingenza maturati nel periodo 1° febbraio-31 maggio 1982 e non ancora inseriti nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, ai sensi della disposizione transitoria del terzo comma dell'art. 5 della legge 29 maggio 1982 n. 297, vanno corrisposti in cifra fissa ed in aggiunta al trattamento medesimo.

Soccorrono l'interpretazione accolta la formulazione non equivoca della norma, che espressamente prevede che "gli aumenti dell'indennità di contingenza....., sono corrisposti in aggiunta al trattamento di fine rapporto maturato" e l'arbitrarietà delle contrarie conclusioni esegetiche fondate essenzialmente sulla ingiustificata disparità di trattamento.

L'espressione "sono corrisposti" riferita agli aumenti della contingenza maturati a partire dal 1° febbraio 1977 e fino al 31 maggio 1982 indica infatti una immediata dazione (non l'inserimento nella base di un qualsivoglia conteggio) e, nel significato di pagamento diretto, risulta confermata e rafforzata dalla specificazione "in aggiunta"; senza contare che nello stesso comma in esame (e in tutta la legge) trova uso appropriato il termine "computare".

Se in via di ipotesi "corrispondere" volesse intendersi nel senso improprio di conteggiare (o simili) rimarrebbe affidato all'interprete la scelta della modalità del computo, non desumibili della norma in esame.

Il problema si sposta quindi sul piano della legittimità costituzionale della norma di legge che favorisce i lavoratori i quali, risolvendosi il rapporto di lavoro anteriormente all'anno 1986, conseguono trattamenti più vantaggiosi di quelli spettanti, con riguardo ai punti di contingenza "congelati", ai lavoratori assoggettati al computo graduale previsto dal secondo comma dell'art. 5.

7) Il profilo d'illegittimità costituzionale ora accennato è irrilevante nella specie, posto che il lavoratore istante risulta favorito dalla norma sospettata d'illegittimità.

Dal punto di vista della disparità di trattamento a cui sarebbero assoggettati i datori di lavoro, deve rilevarsi poi che la speciale erogazione "in aggiunta" riguarda tutti i rapporti di lavoro risolti, come quello controverso, in epoca anteriore al 1° giugno 1986, mentre per quelli cessati successivamente i punti "congelati" rientrano, comunque nel computo del trattamento di f. r..

D'altra parte non può non tenersi presente che la norma in esame ha carattere transitorio ed è stata dettata dalla necessità di superare la fase critica del passaggio da un regime che aveva penalizzato i lavoratori, privandoli della contingenza, ad uno fondato sui criteri innovatori, che già' sono stati sottolineati trattando gli altri motivi del ricorso.

Non rileva infine nella presente controversia il particolare profilo d'incostituzionalità riscontrato (v. ordinanza emessa da questa Corte su ricorso s.p.a. T. discusso l'11 marzo 1987) con riferimento all'ipotesi, che qui non ricorre, dei lavoratori assunti con rapporto a termine o stagionale nel periodo 1° giugno 1982-31 dicembre 1985.

8) Per le ragioni esposte vanno accolti i primi quattro motivi del ricorso e, limitatamente al capo con essi impugnato, la sentenza va cassata con rinvio al Giudice d'appello indicato nel dispositivo, il quale, procedendo a nuovo esame dei punti controversi, dovrà fare applicazione dei principi innanzi enunciati.

Deve essere respinto invece il quinto motivo. Al Giudice designato per il giudizio di rinvio può essere demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione (art. 385 cod. proc. civ.).

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi quattro motivi del ricorso; rigetta il quinto; in relazione ai motivi accolti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Reggio Emilia.